



Comune di Monteu da Po

(Antica Città Romana di "Industria")

Provincia di Torino

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Il presente Regolamento:

- ♦ È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/05/2016 con atto n° 28
- ♦ È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal 26/07/2016
- ♦ È entrato in vigore il 6/08/2016
- ♦ È stato modificato con deliberazioni di C.C. n. 38 del 24/09/2018 e la n. 7 del 14/04/2025
- ♦ È entrato in vigore il

TITOLO PRIMO: INDICAZIONI GENERALI FERETRI – TRASPORTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Oggetto del Regolamento
- Art. 2: Finalità
- Art. 3: Definizioni
- Art. 4: Competenze
- Art. 5: Responsabilità
- Art. 6: Custodia
- Art. 7: Aveni diritto alla sepoltura
- Art. 8: Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 9: Obblighi dei concessionari
- Art. 10: Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri
- Art. 11: Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, OSSERVAZIONE E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

- Art. 12: Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi
- Art. 13: Osservazione dei cadaveri, depositi di conservazione e obitori
- Art. 14: Autorizzazione alla sepoltura e forme sostitutive

CAPO III – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

- Art. 15: Deposizione della salma nel feretro
- Art. 16: Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 17: Tipi di feretri
- Art. 18: Fornitura gratuita del feretro e del servizio funebre
- Art. 19: Piastrina di riconoscimento

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 20: Modalità del trasporto e percorsi
- Art. 21: Esercizio del servizio di trasporto funebre
- Art. 22: Autorizzazione al trasporto funebre
- Art. 23: Trasporto di resti mortali e urne cinerarie

TITOLO SECONDO: CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Art. 24: Cimitero Comunale: ubicazione e servizi
- Art. 25: Disposizioni generali
- Art. 26: Servizio di custodia del cimitero
- Art. 27: Ammissione nel cimitero
- Art. 28: Custodia dei documenti

CAPO II – SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI

- Art. 29: Camera mortuaria
- Art. 30: Sala per autopsie
- Art. 31: Ossario comune
- Art. 32: Cinerario comune

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 33: Disposizioni generali
- Art. 34: Campo comune
- Art. 35: Sepolture private - Tipologie
- Art. 36: Sepolture private per inumazione
- Art. 37: Ornamento con fiori e piante
- Art. 38: Scadenza della concessione – Recupero materiali
- Art. 39: Sepolture a tumulazione
- Art. 40: Tipi e durata delle concessioni
- Art. 41: Norme per la concessione
- Art. 42: Decorrenza, scadenza e rinnovi delle concessioni
- Art. 43: Tumulazione congiunta
- Art. 43 bis: Tumulazione ceneri animali d'affezione**
- Art. 44: Deposito provvisorio

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 45: Esumazioni ordinarie
- Art. 46: Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 47: Esumazioni straordinarie
- Art. 48: Estumulazioni ordinarie
- Art. 49: Estumulazioni straordinarie
- Art. 50: Resti mortali
- Art. 51: Oggetti da recuperare
- Art. 52: Disponibilità dei materiali

CAPO V – SERVIZI E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- Art. 53: Polizia del Cimitero
- Art. 54: Servizi di Polizia Mortuaria
- Art. 55: Necroforo del Cimitero
- Art. 56: Doveri generali del personale del Cimitero
- Art. 57: Compiti dell'Ufficio di Stato Civile
- Art. 58: Affidamento gestione servizi cimiteriali a ditta esterna

CAPO VI – POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

- Art. 59: Orario del Cimitero ed atti esposti al pubblico
- Art. 60: Disciplina dell'ingresso
- Art. 61: Divieti speciali
- Art. 62: Riti funebri
- Art. 63: Piantumazioni ornamentali
- Art. 64: Materiali ornamentali
- Art. 65: Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nel Campo a terra e nei loculi

TITOLO TERZO: CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIA ED ASSEGNAZIONI

- Art. 66: Sepolture private
- Art. 67: Durata delle concessioni
- Art. 68: Modalità di concessione
- Art. 69: Sepolture private – Diritto di sepoltura

CAPO II – MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

- Art. 70: Manutenzione
- Art. 71: Costruzione dell'opera - Termini
- Art. 72: Sepolture di famiglia. Divisione e subentri
- Art. 73: retrocessione di concessione cimiteriale individuale
- Art. 74: Retrocessione di sepolcri privati o di aree concesse ma non ancora utilizzate
- Art. 75: Revoca delle concessioni
- Art. 76: Decadenza della concessione
- Art. 77: Provvedimenti conseguenti alla decadenza
- Art. 78: Estinzione

TITOLO QUATTRO: LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

- Art. 79: Accesso al Cimitero
- Art. 80: Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione ricordi funebri
- Art. 81: Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 82: Recinzione aree, materiali di scavo
- Art. 83: Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali
- Art. 84: Orario di lavoro
- Art. 85: Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti
- Art. 86: Vigilanza

TITOLO QUINTO: CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO I – CREMAZIONE

- Art. 87: Disciplina della cremazione
- Art. 88: Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 89: Identità delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)
- Art. 90: Feretri per la cremazione
- Art. 91: Cremazione per insufficienza di sepolture
- Art. 92: Caratteristiche dell'urna cineraria
- Art. 93: Destinazione delle ceneri
- Art. 94: Affidamento e dispersione delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)
- Art. 95: Iscrizione ad associazione (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)
- Art. 96: Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato alla dispersione (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)
- Art. 97: Targa con generalità dei defunti cremati (L.R. n. 20/2007, art. 7)

CAPO II – DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

- Art. 98: Dispersione delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)
- Art. 99: Luogo di dispersione delle ceneri

CAPO II I– AFFIDAMENTO DELLE CENERI

- Art. 100: Consegna ed affidamento delle ceneri
- Art. 101: Conservazione dell'urna (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)
- Art. 102: Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)

TITOLO SESTO: DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 103: Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti

Art. 104: Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 105: Scadenziario delle concessioni

CAPO II – NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 106: Sepulture private – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

Art. 107: Sanzioni

Art. 108: Cautele

Art. 109: Disposizioni transitorie circa le tariffe

Art. 110: Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 111: Abrogazione di norme e disposizioni precedenti

Art. 112: Entrata in vigore

Art. 113: Tutela dei dati personali

Art. 114: Leggi ed atti regolamentari

Art. 115: Pubblicità del Regolamento

Art. 116: Rinvio dinamico

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI FERETRI - TRASPORTI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è formulato in osservanza ed in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i., al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", alla circolare regionale prot. n. 3500 del 18/03/1998, alla D.G.R. n. 115-6947 del 5/08/2002, alla D.G.R. n. 25 - 8503 del 24/02/2003, nonché alla L.R. 9 dicembre 2003, n. 33 e della L.R. 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri", la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale.
2. Il Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
3. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente Regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose, morali espresse da chi provvede alle esequie.

Art. 2

Finalità

Il presente Regolamento:

1. disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso della persona;
2. promuove il rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione;
3. dà impulso all'informazione sulla cremazione e alle varie forme di sepoltura, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni Comunità.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per “**regolamento governativo**” il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per “**Testo Unico**” il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) per “**L.R. 19/2004**” la legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;
- d) per “**Responsabile del Settore o di Servizio**” il dipendente cui il Sindaco ha affidato le funzioni di cui all’art. 107 del testo unico;
- e) per “**salma**” il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell’accertamento della morte;
- f) per “**cadavere**” la salma, una volta eseguito l’accertamento di morte, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- g) per “**resto mortale**” il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per cadaveri inumati, l’esito della trasformazione degli stessi allo scadere del turno almeno decennale di rotazione, per effetto di mummificazione o saponificazione e per i cadaveri tumulati, l’esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre vent’anni per effetto di codificazione;
- h) per “**attività funebre**” il servizio che comprende e assicura le prestazioni di cui all’art. 13 della L.R. 19/2004;
- i) per “**strutture per il commiato**” le strutture di cui all’art. 14 della L.R. 19/2004;
- j) per “**concessionario**” il titolare di una concessione cimiteriale;
- k) per “**inumazione**” la sepoltura del cadavere in terra;
- l) per “**tumulazione**” la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, ossari e cinerari;
- m) per “**traslazione**” il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all’interno del cimitero o in altro cimitero;
- n) per “**esumazione**” l’operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- o) per “**estumulazione**” l’operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- p) per “**celletta ossario**” un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni, estumulazioni;
- q) per “**ossario comune**” un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- r) per “**celletta cineraria**” un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- s) per “**cinerario comune**” il luogo destinato alla raccolta indistinta (dispersione) ed alla conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazioni per espressa volontà in vita del defunto o per coloro per i quali, gli aventi diritto non abbiano provveduto diversamente.

Art. 4

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia, dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, dall'A.S.L. e per quanto di competenza, dai Responsabili di Servizio secondo quanto indicato nel presente Regolamento.

Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni normative attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla A.S.L. ed ai Responsabili di Servizio, tutte o parte delle attività inerenti alla gestione Funebre e Cimiteriale di cui all'art. 1 del presente Regolamento possono eventualmente essere svolte, ove ammesso dalle vigenti disposizioni, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad osservare il presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, lo Statuto dell'Ente ed il Contratto di Servizio.

Art. 5

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per uso improprio di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del codice civile, salvo che l'illecito sia di rilevanza penale.
3. Il personale addetto al Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento e a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le eventuali violazioni agli organi competenti.

Art. 6

Custodia

Il Cimitero comunale assicura un servizio di custodia, secondo la normativa vigente. Al servizio di custodia è preposto idoneo personale comunale. Il servizio di custodia può essere effettuato anche tramite apparecchiature elettroniche e collegamenti telematici.

Art. 7

Aventi diritto alla sepoltura

Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra sistemazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di persone che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 50 del D.P.R. 285/1990.

Richieste particolari in deroga a questa legge andranno valutate singolarmente dal Sindaco.

Sono ammesse altresì:

- Le salme, i resti mortali e le ceneri dei loro coniugi, ascendenti e discendenti.
- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel Cimitero di sepoltura privata individuale o di famiglia.

Considerato l'esiguo spazio del Campo a terra del Cimitero comunale e la difficoltà di effettuare regolarmente le esumazioni nei brevi termini previsti dalla legislazione vigente (a causa del notevole ritardo della decomposizione dei cadaveri, dovuto alle caratteristiche geo-morfologiche del terreno) le inumazioni in Campo a terra sono riservate esclusivamente alle persone residenti, al momento del decesso.

Eventuali situazioni particolari o domande in deroga saranno valutate singolarmente dall'Amministrazione comunale e legate a particolari legami del defunto con il paese.

Art. 8

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- la visita necroscopica;
- l'uso della camera mortuaria;
- il recupero e il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, esclusivamente su indicazione dell'Autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti e ritorno.

Eventuali casi di famiglie in stato di povertà saranno valutati singolarmente. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione del Sindaco.

Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

Art. 9

Obblighi dei concessionari

I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi, i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.

In caso di inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie; trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario inadempiente.

Art. 10

Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri

1. Nel disporre della salma, dei resti e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, comunque espressa.
2. In mancanza di questa, i familiari dispongono nel seguente ordine:
 - a) il coniuge non legalmente separato;
 - b) i figli e i genitori;
 - c) la persona che, pur non legata da vincoli di matrimonio, risulti legata da vincoli affettivi e anagraficamente convivente. La situazione di convivenza anagrafica deve essere autocertificata con le modalità ed ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - d) gli altri parenti secondo l'ordine di grado e a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale;
 - e) gli eredi istituiti, che dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento.
3. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.
4. Il coniuge superstite mantiene tale priorità, sempre che non vi rinunci o consenta ad altri tra i soggetti di cui al comma secondo l'esercizio di tale facoltà.
5. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al secondo comma o quando questi siano sconosciuti, il Comune disporrà, fatto salvo che le circostanze lo consentano, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma primo, acquisendo le informazioni del caso, anche in via informale.
6. Ove si tratti di salma di persona deceduta e i soggetti indicati al secondo comma si rifiutino di provvedere agli adempimenti di cui al presente Regolamento, il Comune provvederà, tenendo conto per quanto possibile della previsione di cui al primo comma, riservandosi il diritto di rivalersi per le spese sostenute sui familiari di cui al comma 2.
7. Si presume che, chi agisce avanti al Comune e/o all'eventuale soggetto gestore del servizio, per quanto di rispettiva competenza, per le disposizioni di cui sopra abbia titolo derivantegli dall'applicazione del presente articolo, fermo restando che eventuali controversie fra soggetti di cui al comma secondo andranno risolte avanti all'Autorità giudiziaria, lasciando del tutto estranei sia il Comune, sia l'eventuale soggetto gestore del servizio, ai sensi dell'art. 58 del presente Regolamento.

Art. 11

Obblighi dei concessionari

1. Presso l'apposito locale a disposizione dell'addetto al Cimitero è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che viene compilato cronologicamente dall'addetto e fornisce informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nel Cimitero:
 - l'orario di apertura e chiusura e la disciplina dell'ingresso e gli eventuali divieti speciali, da esporsi in ogni cimitero;
 - copia del presente Regolamento;
 - l'elenco dei nominativi soggetti ad esumazione nel Campo a terra, nel corso dell'anno, da affiggersi entro il 1° novembre,
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno, da affiggersi entro il 1° novembre;
 - l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione,
 - ogni altro atto e/o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Copia del presente Regolamento e ove ne ricorra l'opportunità, anche altri tra gli atti indicati al comma secondo, sono esposti in visione al pubblico presso l'ex Albo Pretorio comunale o anche in altri luoghi ritenuti idonei a consentire una piena accessibilità e conoscibilità, oltreché pubblicati sul sito internet comunale.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, OSSERVAZIONE E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Art. 12

Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi e quant'altro connesso trovano applicazione le norme del Regolamento dello Stato Civile, del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, del Codice di Procedura Penale, delle leggi statali e regionali in materia.

Art. 13

Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. In mancanza di locali idonei, tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge o con l'ASL di competenza.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria di cui il Cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso di persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte, di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni sanitarie o con la presenza di personale con tale funzione.
8. Nel caso in cui i servizi di cui al presente articolo siano assicurati tramite convenzionamento con altre strutture si fa rinvio alle norme regolamentari dell'Ente con cui si stipula la convenzione.

Art. 14

Autorizzazione alla sepoltura e forme sostitutive

L'autorizzazione per la sepoltura e l'autorizzazione alla cremazione sono rilasciate dall'ufficiale dello Stato Civile, salvi i casi in cui trovi applicazione l'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO III

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Art. 15

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 16.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma: madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti da cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 16

Verifica e chiusura dei feretri

1. L'impresa di onoranze funebri incaricata è tenuta a verificare la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato nonché al tipo di trasporto e a dichiarare la conformità alle disposizioni vigenti.
2. L'identificazione del cadavere, la chiusura del feretro, nonché l'apposizione del sigillo di cui al comma 2 del punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993, sono effettuate dal personale dell'impresa di onoranze funebri. Il sigillo dovrà essere apposto sia sul feretro stesso, sia sul verbale di eseguite prescrizioni per il trasporto funebre. Copia del predetto verbale dovrà essere consegnata al necroforo del Cimitero di arrivo il quale, a garanzia dell'integrità del feretro stesso e del suo

contenuto, verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sul verbale di cui sopra.

Art. 17 ***Tipi di feretri***

1. Le caratteristiche dei feretri sono indicate dagli artt. 30, 31, 75 e 77 del D.P.R. 285/1990, nonché nella Circolare n. 24 del Ministero della Sanità del 24/06/1993.
2. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
3. È fatto divieto al servizio cimiteriale di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo. È fatto altresì obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno, oppure di cassa interna di materiale biodegradabile di cui ai D.M. 1/02/1997, 7/02/2002 e 9/07/2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nei cimiteri del Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza non sarà accettato.
4. Nell'inumazione, l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 18 ***Fornitura gratuita di feretro e del servizio funebre***

1. Il Comune di Monteu da Po fornisce gratuitamente il servizio funebre comprensivo di trasporto, fornitura di cassa da inumazione e sepoltura nel campo comune del cimitero o cremazione e successiva dispersione delle ceneri nell'ossario comune esclusivamente per salme di persone appartenenti a famiglie in stato di povertà o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

2. Lo stato di povertà o di disinteresse da parte dei familiari è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare, sulla situazione economica degli interessati e sulla base di relazione dei Servizi Sociali.

Art. 19

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione del luogo e della data del rinvenimento e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 20

Modalità del trasporto e percorsi

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - Orari di svolgimento dei servizi e di arrivo ai cimiteri;
 - Giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
 - Percorsi e altre modalità particolari inerenti la viabilità.
2. Il trasporto comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
3. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.1990, n. 285, dalle vigenti disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari. L'Asl vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 21

Modalità del trasporto e percorsi

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono effettuati dalle imprese in possesso dei requisiti di legge con gli automezzi di cui all'art. 20 del DPR 10.09.1990, n. 285.
2. Fatta eccezione per particolari casi previsti agli artt. 8 e 18 del presente Regolamento gli oneri relativi ai servizi di trasporto non sono a carico del Comune.
3. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.
4. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, l'Amministrazione Comunale previa richiesta scritta, potrà concedere l'autorizzazione affinché il feretro venga portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale dell'impresa di pompe funebri ovvero potrà essere autorizzato il corteo a piedi dalla Chiesa al Cimitero.
5. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

Art. 22

Autorizzazione al trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è autorizzato, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/1990, dal Responsabile del Servizio o suo delegato su istanza degli interessati. Nell'istanza dovranno essere precisate la destinazione, gli orari di partenza nonché le eventuali soste intermedie. L'autorizzazione non è necessaria per i trasporti effettuati nell'ambito del territorio comunale.
2. Nel caso di trasporto per il cimitero di un altro Comune, dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
3. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, o altro luogo del Comune, a richiesta, può essere autorizzato l'inizio del funerale dalla porta dell'abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
4. Nelle stesse circostanze, può anche essere autorizzato, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
5. Non sono soggetti all'autorizzazione comunali i trasporti di cadavere disposti da una pubblica autorità.

Art. 23

Trasporto di resti mortali e urne cinerarie

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/1990, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31.07.1998, n. 10 del Ministro della Sanità, dentro specifici contenitori, così come di urne cinerarie, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del DPR 285/1990, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri e può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 10.09.1990, n. 285.
3. È comunque da usarsi un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
4. La consegna di urne cinerarie viene effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale venga dichiarata la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
5. Il trasporto del cadavere per la cremazione deve essere effettuato con le modalità prescritte dalla legislazione vigente e l'incaricato del trasporto del cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione, che deve essere consegnata agli Uffici comunali, eventualmente per il tramite del necroforo.

TITOLO SECONDO

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 24

Cimitero comunale: ubicazione e servizi

Appartiene, a titolo di bene demaniale, al Comune di Monteu da Po il Cimitero del capoluogo sito in Viale Brondelli, costituito da Campo comune destinato alle inumazioni, ossario, loculi, aree per sepolture private, servizi igienici pubblici, magazzino e camera mortuaria, ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934. n. 1265, il tutto come risulta dalla planimetria depositata presso l'Ufficio tecnico comunale.

Art. 25

Disposizioni generali

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del Cimitero vengono esercitati dal Sindaco tramite gli Uffici comunali, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
3. Alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Sindaco e il Comune provvedono a mezzo del personale addetto.
4. Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, cremazione e traslazione di salme, resti, ceneri, nati morti, prodotti abortivi e del concepimento, resti anatomici, sono riservate al personale addetto al Cimitero e dovranno essere registrate in conformità agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/1990. Il Sindaco potrà disciplinare ed autorizzare l'esecuzione di dette operazioni, anche da parte di ditte esterne nel rispetto dei vigenti regolamenti.

Art. 26

Servizio di custodia del Cimitero

Il servizio di custodia presso il Cimitero è assolto dal personale addetto e comprende le attività di accoglimento dei feretri nel Cimitero, di verifica del collocamento nella sepoltura cui sono destinati, di registrazioni amministrative conseguenti alle sepolture di qualsiasi tipo, alle esumazioni ed estumulazioni, di regolazione degli accessi del Cimitero e di vigilanza dell'osservanza del presente Regolamento. Il servizio di custodia opera in coordinamento e alle dipendenze degli Uffici Tecnico ed Amministrativo.

Art. 27

Ammissione nel Cimitero

Il necroforo, o altra persona delegata, non può ricevere nel Cimitero, per essere inumato o tumulato, nessun cadavere, parte di esso o ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile.

Nel Cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) in Campo a terra, le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, come già specificato nell'art. 7 del presente Regolamento.

A questi soli fini, non si considera abbiano perso la residenza nel Comune, le persone che siano state cancellate dall'Anagrafe della Popolazione Residente, dopo una residenza nel Comune di almeno 20 anni, per essere divenute componenti di una

comunità socio assistenziale o terapeutica ovvero a seguito di ricovero presso case di riposo o strutture per anziani e invalidi.

- b) nei loculi o negli ossari, le salme, i resti mortali e le ceneri indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, previa sussistenza del diritto alla sepoltura stessa e pertanto della sussistenza di regolare Concessione cimiteriale.
- c) nelle edicole funerarie private, il diritto alla sepoltura di salme, resti mortali e ceneri indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, con i limiti e secondo quanto disposto all'art. 35, 2° comma del presente Regolamento deve in ogni caso essere dichiarato per iscritto dal concessionario o da un familiare del defunto, che si assume qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario stesso o di eventuali altri aventi diritto.

Gli addetti al Cimitero sono tenuti a verificare, prima di procedere alla sepoltura e tramite gli Uffici, la sussistenza del diritto alla sepoltura stessa.

Art. 28

Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode o dal necroforo del Cimitero.

Lo stesso, parimenti, dovrà iscrivere sopra apposito registro:

- a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione dei cui al precedente art. 27; l'anno, il giorno, l'ora di inumazione e il numero portato dal cippo.
- b) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti.
- c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposizione o di dispersione delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.
- d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, traslazioni di cadaveri o di ceneri.

Il registro di cui al precedente comma, deve essere redatto in duplice copia: una sarà conservata dal custode del Cimitero, l'altra presso gli Uffici e alla fine di ogni anno, gli esemplari dovranno essere controllati per verificarne la corrispondenza.

È concessa la possibilità di un apposito registro supplementare per la sola annotazione delle operazioni di esumazioni, estumulazioni e traslazioni.

CAPO II

SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI

Art. 29

Camera mortuaria

Il Cimitero ha una camera mortuaria destinata all'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o di salme esumate od estumulate, nel caso di ordine da parte dell'Autorità giudiziaria.

Art. 30 ***Sala per autopsie***

Qualora nell'ambito del Cimitero comunale non esista un locale avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e destinato alle autopsie ed all'osservazione dei cadaveri, i servizi connessi alla disponibilità dei locali suddetti potranno essere assicurati mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Art. 31 ***Ossario comune***

Nel Cimitero comunale è istituito un Ossario per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa di salme completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o da estumulazioni per le quali i familiari aventi titolo ne abbiamo fatto espressa richiesta o non abbiamo tempestivamente provveduto ad altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel Cimitero comunale.

La costruzione dell'Ossario è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 32 ***Cinerario comune***

Nel Cimitero viene istituito il Cinerario comune insieme all'Ossario, per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali i familiari aventi titolo non abbiamo richiesto altra destinazione o sia stata manifestata la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 33

Disposizioni generali

1. Le sepolture possono essere per inumazione allorquando il feretro venga collocato a terra per il periodo necessario alla mineralizzazione o per tumulazione allorquando il feretro viene collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista (dicasi loculi).
2. Le sepolture possono altresì essere costituite da manufatti destinati alla conservazione di ossa o di ceneri, raccolte in urne o cassette metalliche, sia in forma promiscua (dicasi cellette).

Art. 34

Campo comune

1. Il Campo comune per le sepolture ordinarie è di una sola classe.
2. Il Campo di inumazione è diviso in due riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi, nel limite del possibile, cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. A tal fine, i posti nel Campo a terra, portanti un numero progressivo indicato sulle planimetrie conservate presso gli Uffici, saranno destinati esclusivamente dal Comune, senza possibilità di scelta o cambiamento. Potrà essere richiesta ai familiari, la sola scelta del lato.
3. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro dell'area di sepoltura ha luogo a carico dei congiunti del defunto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione si provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/1990.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 (dieci) anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2 (due). Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 (due e venti) e la larghezza di metri 0,80 (zero/ottanta) e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 (zero/cinquanta) da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto, compatibilmente con le tombe già presenti, una superficie di metri 3,50 (tre e cinquanta).
5. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa o sepolti in una stessa fossa.
6. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di almeno metri 0,50 (zero/cinquanta) che separeranno fossa da fossa.
7. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2 (due) e una lunghezza media di metri 1,50 (uno

e cinquanta), una larghezza di metro 0,50 (zero/cinquanta) e sono destinate al campo dei fanciulli sul lato destro del Campo a terra, compatibilmente con lo spazio a disposizione.

8. Sulla fossa è permesso il collocamento di croci, di monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo. L'esecuzione delle suddette opere dovrà avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura al pubblico del Cimitero e previa comunicazione all'Ufficio tecnico comunale, a cui dovrà essere comunicata qualsiasi la sistemazione della fossa, con indicazione dettagliata della tipologia prescelta e successivamente autorizzata. A seguito di inumazione, viene applicata dal necroforo una croce provvisoria in ferro battuto, fino al posizionamento della copertura definitiva. A seguito di ciò, il manufatto deve essere restituito al custode del Cimitero.
9. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, nonché i portafiori. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà del Sindaco, dietro domanda, di darne autorizzazione.
10. Le lapidi sepolcrali ed altre ornamentazioni simili dovranno rispettare le seguenti dimensioni standard:
 - metri 1,70 (uno e settanta) x 0,70 (zero/settanta) per la lastra di marmo orizzontale per gli adulti;
 - metri 1,30 (uno e trenta) x 0,40 (zero/quaranta) per le lastre di marmo orizzontale dei bambini età inferiore ai 10 anni;
 - metri 0,60 (zero/sessanta) x 0,60 (zero/sessanta) per la lapide verticale degli adulti e metri 0,30 (zero/trenta) x 0,40 (zero/quaranta) per quella dei bambini di età inferiore ai 10 anni.

Ogni lapide verticale dovrà avere un basamento delle seguenti dimensioni: metri 0,66 (zero/sessantasei) x 0,30 (zero/trenta) per gli adulti e di metri 0,36 (zero/trentasei) x 0,30 (zero/trenta) per quelle dei bambini di età inferiore ai 10 anni. Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi. Al momento della posa definitiva del monumento lapideo si dovrà tenere conto che la superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno sia pari ad almeno metri quadrati 0,60 (zero/sessanta) per fosse di adulti e a metri quadrati 0,30 (zero/trenta) per fosse di bambini di età inferiore a 10 anni.

Non è consentito però l'uso di monumenti e lastre che coprano un'estensione maggiore di due terzi della fossa stessa.

11. Le sepolture per inumazione in Campo comune hanno durata di almeno anni 25 (venticinque), per le motivazioni già espresse nel precedente art. 7, eccezione fatta per quelle del Campo dei fanciulli, con durata perenne, salvo diversa volontà dei familiari.

Art. 35

Sepulture private - Tipologia

Le sepolture private si distinguono in:

- a) Sepolture private per inumazione;

- b) Concessioni per tumulazione
- c) Concessioni per cellette ossario, destinate alla raccolta delle ossa e cellette cinerarie, destinate alla raccolta di ceneri.

Art. 36

Sepulture private per inumazione

Le sepulture private per inumazione, sono aree concesse a privati per la costruzione di sepulture a sistema di tumulazione che vengono invece destinate a campi di inumazione per famiglie o collettività.

Queste sono costituite da:

- Sepulture singole di durata superiore a 25 (venticinque) anni;
- Sepulture per famiglia da individuarsi nell'atto di concessione di durata superiore ad anni 25 (venticinque).

Le sepulture private per inumazione di cui al comma precedente possono essere usufruite ove vengano richieste anticipatamente all'atto della concessione.

Art. 37

Ornamento con fiori e piante

1. È fatto divieto di piantare alberi o arbusti ad ornamento delle tombe a terra; sono ammesse le piantumazioni di fiori e piante da vaso di modeste dimensioni, come meglio specificato nell'art. 63 del Regolamento. Si possono altresì coltivare aiuole, purché i piantamenti non invadano le tombe vicine e i corridoi di passaggio con i rami e le radici. Le piantumazioni preesistenti all'entrata in vigore del predetto Regolamento ad ornamento delle tombe a terra devono essere curate e mantenute nei limiti della tomba stessa, senza invadere i vialetti tra le fosse o le tombe vicine.
2. Qualora non venissero rispettate tali regole, il Responsabile dell'Ufficio tecnico disporrà d'autorità per il taglio ed eventualmente lo sradicamento, con oneri a carico dei familiari.

Art. 38

Scadenza della concessione - Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepulture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba passeranno di proprietà del Comune.

Art. 39

Sepulture a tumulazione

Le sepulture a tumulazione sono tutte di durata superiore al trentennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa nella misura vigente al momento della tumulazione.

Le tariffe di concessione sono fissate con deliberazione del Sindaco.

È fatto divieto di concedere loculi destinati a persone con meno di anni 70 (settanta) di età (fatte salve particolari eccezioni, dovute ad esempio a persone sole, o diverso limite deliberato dalla G.C.).

Ogni iscrizione sulle lapidi deve riportare i dati del defunto, la sua fotografia ed eventuali epigrafi a commemorazione: ogni eventuale aggiunta o iscrizione integrativa è facoltà del Sindaco, dietro domanda, di darne autorizzazione, così come per ogni manufatto aggiuntivo nei loculi del Comune, con obbligo di oggettistica e carattere uguale per tutti.

Art. 40

Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) Aree per cappelle, edicole, cripte (denominate anche tombe di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
- b) Colombari e loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta);
- c) Nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta),
- d) Cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta).

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle edicole e cripte sono conformi a quelle previste per i colombari o loculi.

I criteri costruttivi dei manufatti dovranno rispondere a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

Art. 41

Norme per la concessione

La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata a persone, Comunità ed Enti, secondo disponibilità.

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) A una o più persone per esse esclusivamente;
- b) Ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) Ad Ente o Comunità

Il richiedente deve rivolgere istanza al Sindaco, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione del loculo, della tomba di famiglia, della celletta o dell'appezzamento di terreno.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario, con spese a carico di quest'ultimo.

Alla stipulazione del contratto di concessione, il concessionario dovrà dimostrare l'avvenuto versamento della tariffa e delle spese contrattuali alla Tesoreria comunale. Solo con la stipulazione di tale atto la concessione si intende perfezionata.

La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle concessioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, cappelle, loculi e cellette sono a carico dei concessionari.

Art. 42

Decorrenza, scadenza e rinnovi delle concessioni

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della tumulazione.

Alla scadenza delle concessioni relative alle tombe di famiglia, cappelle, aree per inumazioni private, i concessionari ed i loro eredi potranno richiedere la conferma della sepoltura, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione.

La mancanza di richiesta di rinnovo, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà presunzione assoluta di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere apposito avviso di sepoltura in scadenza all'Albo pretorio online del Comune e nell'apposita bacheca del Cimitero, avendo cura di garantire la continuità dell'affissione fino alla scadenza della concessione.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune, che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del Cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione Comunale deciderà, di volta in volta con motivato e puntuale provvedimento, l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Art. 43

Tumulazione congiunta

1. È ammessa, qualora le dimensioni del loculo lo consentano, la tumulazione congiunta in un medesimo loculo di un feretro e di una cassetta ossario o cineraria, dietro pagamento di corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario e dietro consenso del concessionario o dei suoi eredi. ~~purché non si debba rompere il muro di chiusura del feretro tumulato, eccezion fatta per la tumulazione congiunta di ceneri o resti.~~ Esclusivamente in questo caso È consentita altresì la rottura del muro, dovuta a pregressa tumulazione di ceneri o resti, nei cinerari, nell'osservanza della normativa vigente in materia di trattamento dei rifiuti speciali.
2. Per i resti mortali o ceneri, già tumulati presso il Comune di Monteu da Po, per cui viene richiesta la traslazione con tumulazione congiunta in un medesimo loculo dietro consenso del concessionario o dei suoi eredi, questa è ammessa secondo i parametri di

cui al punto 1, senza ulteriori spese di acquisto, escluse quelle per l'eventuale pratica di estumulazione, diritti cimiteriali ed eventuali bolli previsti per legge. Il rimborso previsto per la restituzione di celletta andrà a compensazione ~~del corrispettivo minimo previsto per la tumulazione~~ di quanto dovuto.

Art. 43 BIS

Tumulazione ceneri di animali di affezione

1. *Come da indicazioni della legge regionale 10 aprile 2024 n. 16, si autorizza la tumulazione in loculo, celletta ossario o tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, previa cremazione in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto, anche indicata dagli eredi.*
2. *Per animale d'affezione, si intendono le specie zoofile domestiche (cani, gatti, uccelli da gabbia e altri animali domestici di piccole dimensioni ...), meglio definite con la legge regionale 7 aprile 2000 n. 39.*
3. *La tumulazione potrà avvenire contemporaneamente alla tumulazione del proprietario defunto o successivamente alla sua tumulazione. Non può essere autorizzata la tumulazione delle ceneri di un animale da affezione se nel manufatto non vi è già stato tumulato il defunto.*
4. *Alla richiesta di tumulazione deve allegarsi il certificato di avvenuta cremazione dell'animale, rilasciata da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 che riporti i dati dell'animale e del proprietario. L'urna inoltre deve essere provvista di targa riportante tipo e nome dell'animale, eventuale numero di microchip e data di cremazione.*
5. *L'eventuale spostamento del defunto proprietario comporterà lo spostamento delle ceneri dell'animale e nel caso in cui la destinazione non possa accogliere entrambi, le ceneri dell'animale dovranno essere ritirate dai parenti del defunto o da chi ne ha richiesto la traslazione. Analogo discorso vale per l'eventuale estumulazione del defunto, per un'eventuale riduzione in resti, decorsi i termini della concessione del loculo. In caso di dispersione delle ceneri nel Cinerario comune o di collocazione dei resti nell'Ossario comune, l'urna dell'animale dovrà essere consegnata agli eredi.*
6. *È vietata qualsiasi epigrafe sulla lapide riferita all'animale d'affezione: è ammessa unicamente la foto del defunto ritratto insieme al suo animale.*
7. *La tumulazione congiunta non comporta cambiamenti rispetto alle tariffe di tumulazione già stabilite con deliberazione di G.C. n. 10 del 5/02/2018.
L'eventuale tumulazione successiva di ceneri di animale d'affezione comporta il pagamento di una tariffa che verrà fissata dalla giunta Comunale.*

Art. 44
Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in appositi loculi, qualora disponibili, previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa. Il cadavere deve essere nella doppia cassa prescritta per la tumulazione.
2. Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:
 - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - per coloro, le cui famiglie sono prossime ad un trasferimento.
3. Nel caso in cui si verificano situazioni di non disponibilità di loculi può essere autorizzato il deposito provvisorio anche in tombe di famiglia, previa autorizzazione del concessionario.
4. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del Servizio, limitatamente al periodo di ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 (dodici) mesi, rinnovabili fino ad un massimo di 24 (ventiquattro). Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo compreso tra il giorno di tumulazione provvisoria ed il giorno dell'effettiva estumulazione, computando il termine iniziale e finale, secondo le tariffe vigenti.
5. A garanzia degli adempimenti, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale pari ad un trimestre.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla richiesta di estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, previa diffida, si imporrà l'acquisto del loculo.
7. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
8. In caso di mancanza di posti nel Campo comune, la tumulazione provvisoria sarà consentita esclusivamente se già in previsione nello stesso le esumazioni, per un periodo non superiore a mesi 3 (tre). La tumulazione dovrà avvenire con il rivestimento biodegradabile previsto per legge. Diversamente, se non vi sono previste esumazioni in grado di liberare dei posti nel Campo comune o queste sono disposte fra un periodo superiore al suddetto consentito, non sarà concesso il deposito provvisorio.
9. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamenti stabili.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 45

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/1990 si possono eseguire dopo un decennio dall'inumazione. Per caratteristiche geo-morfologiche del terreno, il turno ordinario del Cimitero comunale di inumazione viene stabilito in anni 25 (venticinque) dall'inumazione.

Durante la programmazione da parte del Comune delle predette operazioni, i familiari hanno la possibilità di richiedere l'esumazione delle salme, purché inumate da oltre 15 anni, rivestendo carattere ordinario nell'ottica del recupero di posti nel Campo a terra.

Le ossa che si rinvergono nell'escavazione saranno raccolte e depositate nell'Ossario comune, a meno che le parti interessate non facciano domanda di tumulazione in cellette ossario. In questo caso, le ossa devono essere raccolte in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 (zero/sessantasei) e dotate di targhetta di riconoscimento con inciso nome e cognome del defunto e le date di nascita e decesso.

Le salme che risultassero indecomposte all'atto dell'esumazione potranno:

- a) Essere lasciate nella propria fossa secondo i tempi e le modalità fissate dall'art. 82, comma 2 del D.P.R. 285/1990;
- b) Essere cremate, dietro richiesta dei parenti aventi titolo, ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998.

Le salme per cui si è già proceduto a seconda inumazione, non saranno nuovamente inumate, ma per esse dovrà essere disposta la cremazione.

Il costo dell'esumazione ordinaria è a carico dei familiari secondo le tariffe vigenti fissate con deliberazione del Sindaco.

Nel caso siano decorsi i termini per l'esumazione ordinaria, ma per ragioni organizzative il Comune non abbia in programma le suddette operazioni, il privato potrà provvedervi a propria cura e spese, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni e sotto la supervisione del necroforo e del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, ma si preferisce escludere i mesi estivi e pertanto si stabilisce come periodo consentito per le suddette operazioni quello compreso tra ottobre e aprile (salvo eventi climatici ostativi).

Non si fissa una scadenza di inumazione per le salme nel Campo a terra destinato ai fanciulli, salvo espressa richiesta dei familiari, come già indicato nell'art. 34 del Regolamento.

Art. 46

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, il quale periodicamente, almeno ogni 5 anni, curerà la stesura di elenchi con indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Il suddetto Responsabile informerà i cittadini delle scadenze, in occasione della Festa dei Defunti, affiggendo un avviso all'ingresso del Cimitero e direttamente, in forma sintetica, sui cippi da esumare, per 60 giorni consecutivi.
3. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le predette operazioni cimiteriali svolgentisi nel Cimitero comunale e registrarle, come indicato nell'art. 28 del predetto Regolamento, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenuto conto del punto 12 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.
4. I parenti, o le parti interessate, avvertiti del giorno e dell'ora dell'esumazione, potranno assistervi o delegare terzi a presenziare.

Art. 47

Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie hanno luogo quando le salme vengono disseppellite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione. In questo ultimo caso, l'esumazione straordinaria è effettuata a cura e spese dei privati, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni e sotto la supervisione del necroforo e del Responsabile del Servizio.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990 e pertanto da ottobre ad aprile. Sono fatte salve le esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

Il cadavere esumato per ordine dell'Autorità Giudiziaria sarà trasportato alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro delle cause di morte dell'A.S.L. se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 (due) anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 48

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato. Durante la programmazione da parte del Comune delle predette operazioni, i familiari hanno la possibilità di richiedere l'estumulazione delle salme, purché tumulate da oltre 30 (trenta) anni, rivestendo carattere ordinario nell'ottica del recupero di loculi.
3. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette al pagamento della tariffa vigente stabilita con Deliberazione del Sindaco
4. I resti mortali, intesi come esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, saranno depositati nell'Ossario comune, a meno che le parti interessate non facciano domanda di tumulazione in cellette ossario. In questo caso, le ossa devono essere raccolte in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 (zero/sessantasei) e dotate di targhetta di riconoscimento con inciso nome e cognome del defunto e le date di nascita e decesso.
5. Le estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, il quale periodicamente, almeno ogni 5 anni, curerà la stesura di elenchi con indicazione delle concessioni scadute.
5. Il suddetto Responsabile informerà i cittadini delle scadenze, in occasione della Festa dei Defunti, affiggendo un avviso all'ingresso del Cimitero e direttamente, in forma sintetica, sui loculi da estumulare, per 60 giorni consecutivi. I parenti, o le parti interessate, avvertiti del giorno e dell'ora dell'estumulazione, potranno assistervi o delegare terzi a presenziare.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali che ne effettueranno la riduzione in resti secondo la programmazione stabilita, mentre per le estumulazioni straordinarie, richieste dal concessionario, la riduzione in resti sarà a carico di personale incaricato dal medesimo, ricevute le dovute autorizzazioni e sotto la supervisione del necroforo e del Responsabile del Servizio. Le estumulazioni da effettuare all'interno di edicole funerarie private devono essere eseguite da personale incaricato dal concessionario al quale competono anche le operazioni di raccolta dei resti mortali, sotto la sorveglianza degli operatori cimiteriali.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per la ripresa del processo di mineralizzazione, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura e purché il Campo a terra preveda la dovuta disponibilità ricettiva.
8. È compito degli operatori cimiteriali e del Responsabile dei Servizi Cimiteriali stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della estumulazione.
9. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato e a seguito della pubblicazione dello scadenziario di cui al precedente comma 6, non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, ma si preferisce escludere i mesi estivi e pertanto si stabilisce come periodo consentito per le suddette operazioni quello compreso tra ottobre e aprile (salvo eventi climatici ostativi).
11. Nel caso siano decorsi i termini per l'estumulazione ordinaria, ma per ragioni organizzative il Comune non abbia in programma le suddette operazioni, il privato potrà provvedervi a propria cura e spese, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni e sotto la supervisione del necroforo e del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
12. Nella previsione delle suddette operazioni, sarà concessa altresì autorizzazione all'estumulazione delle salme, purché decedute da almeno 30 anni, indipendentemente dalla scadenza delle concessioni cimiteriali, su richiesta dei familiari con esclusione di qualsivoglia forma di retrocessione.
13. Al termine della sopra descritte operazioni, i loculi tornano di proprietà del Comune.

Art. 49

Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione.
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni straordinarie hanno luogo quando le salme vengono estumulate prima della scadenza della concessione, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione. In questo ultimo caso, l'estumulazione straordinaria è effettuata a cura e spese dei privati, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni e sotto la supervisione del necroforo e del Responsabile del Servizio.

Per il periodo delle estumulazioni straordinarie si richiamano gli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/1990 e pertanto da ottobre ad aprile. Sono fatte salve le estumulazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

Il cadavere esumato per ordine dell'Autorità Giudiziaria sarà trasportato alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

Art. 50

Resti mortali

L'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 1, punto 6, della Legge regionale n. 33 del 9.12.2003, può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno anni 15 (quindici) e delle salme tumulate per le quali sia scaduto il termine di concessione e comunque non prima

di 20 (venti) anni dalla tumulazione. In tali casi la cremazione è possibile a condizione che, all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione, si riscontri la completa scheletrizzazione del cadavere e qualora il decesso sia avvenuto in data posteriore all'entrata in vigore del citato D.P.R. 285/1990 e cioè dopo il 27/10/1990.

Art. 51 ***Oggetti da recuperare***

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al momento della richiesta dell'operazione e possibilmente devono presenziare all'operazione stessa.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti degli Uffici Comunali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto presso il relativo Cimitero e per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Per quanto riguarda le alienazioni suddette, si attiverà apposita gara d'asta ad evidenza pubblica.
4. I rifiuti cimiteriali conseguenti le esumazioni e le estumulazioni verranno smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 52 ***Disponibilità dei materiali***

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in disponibilità del Comune che potrà anche impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, anche in linea collaterale, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. In ogni caso, i materiali ed oggetti di cui ai commi precedenti non possono venire asportati dai cimiteri da parte di familiari o da persone da questi incaricate.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, dietro specifica richiesta da inoltrare al Responsabile del servizio, restituiti alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate a cura del Comune all'interno del cimitero.

CAPO V

SERVIZI E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 53

Polizia del Cimitero

L'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco.

I lavori di carattere manutentivo sono attribuiti alla competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 54

Servizi di Polizia Mortuaria

Oltre al Sindaco, concorrono all'espletamento dei servizi di Polizia mortuaria e cimiteriale:

- l'Ufficiale di Stato Civile delegato, il quale nell'ambito delle funzioni amministrative ad esso inerenti, rilascia le autorizzazioni previste dall'art. 141 del R.D.L. 09.07.1939, n° 1238 nonché dalle vigenti disposizioni in materia;
- il Responsabile del Servizio Cimiteriale al quale spettano tutti i compiti di direzione, sovrintendenza e controllo delle attività gestionali del cimitero e ogni altra fissata dal presente regolamento;
- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale, oltre alle funzioni di vigilanza sulla costruzione o riattamento di monumenti sepolcrali, lapidi e qualsivoglia opera funeraria, è tenuto ad osservare le disposizioni del Titolo X del regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990;
- gli Agenti di Polizia Municipale per quanto riguarda la polizia interna del cimitero, unitamente al necroforo ed al personale addetto allo stesso.

Art. 55

Necroforo del Cimitero

È previsto dalla pianta organica dell'Ente, al Cimitero, un custode seppellitore (necroforo) che è alle dipendenze del Responsabile del Servizio Cimiteriale per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, dell'Ufficio Tecnico per quanto riguarda la manutenzione del Cimitero e del Sindaco per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Il necroforo del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti previsti dal D.P.R. 285/1990 nonché del presente Regolamento, in particolare ha il compito di:

- curare l'ammissione delle salme al Cimitero, ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento;
- tenere aggiornati i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei medesimi viene custodito dal necroforo, mentre l'altro è custodito presso gli Uffici ed ogni fine anno, devono essere confrontati per la verifica della rispondenza dei dati ivi registrati, come specificato nell'art. 28 del presente Regolamento.

Il necroforo deve altresì:

- a) controllare l'apertura e la chiusura dei cancelli;
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, sia del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- d) segnalare all'Ufficio Comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei locali del cimitero (magazzini, servizi igienici, camera mortuaria, ecc.), provvedere alla manutenzione ordinaria delle cancellate e dei serramenti, della rubinetteria e delle apparecchiature dei servizi igienici;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe, provvedere al taglio e alla cura del tappeto erboso, alla potatura degli alberi e delle siepi, allo sgombero della neve;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi etc.;
- h) sovrintendere all'esecuzione degli sterri nel Campo comune e verificare il rispetto delle misure prescritte, oltreché provvedere alla sepoltura delle salme, con le cautele previste dal presente regolamento.

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare le salme fino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) provvedere e/o assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, etc.);
- 3) provvedere, nei casi di esumazione ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune, o, qualora da parte dei famigliari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella celletta ossario;
- 4) consegnare all'Ufficio Cimiteriale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

5) curare le tombe o sepolture abbandonate in modo da garantire la dignità e il decoro. Tutte le prestazioni di cui ai punti d) ed e) sono estese a tutta l'area cimiteriale e agli spazi immediatamente adiacenti.

Art. 56

Doveri generali del personale del Cimitero

Il personale addetto al Cimitero e ai servizi funebri, oltre ai compiti indicati negli articoli precedenti, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

Allo stesso è fatto rigoroso divieto:

- di accettare mance o qualsivoglia altro emolumento;
- di asportare oggetti o materiali di specie;
- di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale.

Art. 57

Compiti dell'Ufficio di Stato Civile

L'Ufficio dello Stato Civile insieme al Responsabile del Servizio Cimiteriale cura in particolare:

- a) il servizio denunce di morte e quanto si riferisce a servizi funebri;
- b) la concessione delle sepolture comuni e particolari e relative registrazioni;
- c) l'aggiornamento degli atti relativi alle sepolture private;
- d) il rilascio di autorizzazioni e permessi;
- e) il controllo relativo alle imprese appaltatrici di servizi cimiteriali e funebri.

Art. 58

Affidamento gestione servizi cimiteriali a Ditta esterna

Qualora l'Amministrazione comunale intenda affidare la gestione dei servizi cimiteriali a impresa esterna, gli obblighi prescritti dagli articoli del presente Regolamento si intendono riferiti all'impresa affidataria e al personale che questa assegna al servizio.

La ditta appaltatrice sarà responsabile in solido per eventuali danni arrecati o trasgressioni imputabili al suo personale.

CAPO VI

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 59

Orario del Cimitero ed atti esposti al pubblico

1. Gli orari di apertura e chiusura del Cimitero sono stabiliti dal Sindaco e sono esposti al pubblico al suo ingresso e con strumenti ritenuti più opportuni dall'Amministrazione comunale. L'Amministrazione può vietare l'accesso o interdire alcune zone al pubblico per cause di forza maggiore o per salvaguardare la pubblica incolumità.
2. Sono conservati presso gli Uffici comunali ed affissi nelle bacheche del Cimitero gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione e dei manufatti la cui concessione risulta scaduta. I manifesti relativi alle esumazioni ed estumulazioni hanno valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati. Sui manifesti è indicata la data entro la quale i cittadini devono autonomamente attivarsi per acquisire tutte le informazioni relative alle predette operazioni, al fine di porre in essere i conseguenti adempimenti.
3. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990 registra i dati personali dei defunti, diversi da quelli sensibili e giudiziari. Per facilitare la ricerca dell'ubicazione dei defunti sepolti nel Cimitero comunale, l'Amministrazione rende disponibili, mediante comunicazione e/diffusione, anche con modalità informatizzata, i dati necessari ad individuare il luogo ove i defunti sono deposti.

Art. 60

Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili;
 - ai fanciulli, minori di anni 5 (cinque) se non accompagnati da persone adulte.
3. È consentito l'accesso con veicolo di non deambulanti o di persone in precarie condizioni di salute.

4. È consentito altresì l'ingresso a piccoli animali d'affezione nell'apposito trasportino ed ai cani se tenuti al guinzaglio e, se necessario, muniti di museruola. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo ai visitatori e per non far imbrattare i luoghi.

I trasgressori saranno sanzionati come previsto all'art. 107 del Regolamento.

Art. 61 ***Divieti speciali***

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:

- Recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del Cimitero, alle Cappelle, alle lapidi, ecc.;
- Tenere un contegno chiassoso;
- Gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- Accumulare neve sui tumuli;
- Sedere sulle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, ecc.;
- Disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- Assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione se non preventivamente autorizzati;
- Collocare sui copritomba delle sepolture nel Campo a terra piante che assumano eccessive proporzioni o che comunque escano dal perimetro del copritomba stesso, come meglio specificato negli artt. 37 e 63 del presente Regolamento;
- Entrare nel Cimitero con biciclette o altri veicoli, salvo i casi previsti nell'art. 60, comma 3 del regolamento;
- Apporre sulle lapidi fotografie od iscrizioni di persone ancora viventi o comunque non inumate o tumulate nella tomba a cui la lapide fa riferimento, tali da creare confusione sulla reale destinazione della tomba. Ogni scritta aggiuntiva o fotografia va richiesta espressamente ed autorizzata dal Sindaco;
- Disturbare o allontanare colonie feline nel Cimitero;
- Abbandonare accessori (scope, innaffiatoi, ecc.) dopo averli utilizzati.

La manutenzione del Cimitero è riservata esclusivamente al personale addetto e pertanto tutto lo spazio non avuto in concessione deve essere lasciato libero affinché possa estinguersi la necessaria manutenzione. Se questo spazio venisse occupato in maniera da creare intralcio ai suddetti lavori, con qualsiasi tipo di materiale (vasi, ghiaia e altro) si provvederà ad asportarlo, addebitando le spese eventualmente sostenute per la rimozione al concessionario che ha compiuto l'abuso.

I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nelle zone immediatamente adiacenti al Cimitero.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra riportato.

Art. 62 ***Riti funebri***

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo sia per la Collettività dei defunti; in tale ultimo caso la celebrazione (diversa da quelle tradizionalmente in calendario) andrà preventivamente comunicata al Sindaco.

La celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

Art. 63

Piantumazioni ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. È consentito deporre sulle tombe fiori, corone e ghirlande di qualsiasi specie purché non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture vicine e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.
3. Sui copritomba delle sepolture a sistema di inumazione è consentito piantare gli arbusti e le conifere sottoelencate, purché gli stessi non assumano proporzioni eccessive ad esclusivo giudizio dell'Ufficio Tecnico, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture vicine e non arrechino danni:
 - ARBUSTI, come Rose a cespuglio rifioranti, Spirea japonica, Lavanda, Cotoneaster fianchetti, Hipericum patulum – moserianum, Buxus pumila nana
 - CONIFERE, come Chamaeciparis obtusa “nanagracilis”, Juniperus sabina tamaricifolia, Picea glauca albertiana conica, Thuja orientalis nana aurea
4. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le tombe di famiglia, i tumuli o le aree cimiteriali, il Responsabile del servizio cimiteriale li farà togliere o sradicare e provvedere per la loro distruzione.
5. Nel Cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 64

Materiali ornamentali

Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o

coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Per quanto possibile gli oggetti rimossi verranno depositati nei magazzini del cimitero e qui conservati per un periodo massimo di tre mesi. Nel caso il proprietario non provveda al loro ritiro verranno smaltiti ovvero, se possibile, reimpiegati secondo quanto previsto per i materiali di cui all'art. 52. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma primo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata nei Cimiteri per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono, per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 52, in quanto applicabili.

Art. 65

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nel Campo a terra e nei loculi

1. Gli arredi e la iscrizione di epigrafi dovranno rispettare tipologie omogenee nell'ambito circostante secondo le prescrizioni stabilite, eventualmente per il Campo o per ciascun'area o costruzione, dall'Amministrazione Comunale tenendo presente che è comunque obbligatoria l'indicazione di:
 - Cognome e nome del defunto o dei defunti
 - Data di nascita del defunto o dei defunti
 - Data di morte del defunto o dei defunti
2. È consentito il collocamento di fotografia a condizione che sia eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.
4. È vietata la collocazione di arredi, epigrafi o di qualsiasi altro accessorio o ornamento (targhe, croci, etc...) non previsto nell'ambito delle prescrizioni di cui al comma 1 stabilite dall'Amministrazione Comunale.
5. In caso di violazione di dette norme, previa diffida secondo le procedure di cui agli artt. 61 e 64, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali potrà disporre per la rimozione.
6. Per i defunti privi di familiari o i cui familiari non siano in grado di provvedere o, comunque, non vi provvedano, il Comune provvederà a proprie spese, salvo rivalsa sugli obbligati, alla sistemazione della sepoltura in modo dignitoso utilizzando materiali derivanti da esumazioni o di cui abbiano la disponibilità.
7. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto al collocamento di quanto sopra indicato, si rimanda a quanto contenuto nell'articolo 10.

TITOLO TERZO

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIA ED ASSEGNAZIONI

Art. 66

Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le concessioni, a tempo determinato, possono riguardare l'uso di:
 - a) fosse nel campo comune per inumazioni singole;
 - b) loculi predisposti dal Comune per tumulazioni singole;
 - c) cellette ossario e cellette cinerarie predisposte dal Comune per tumulazioni singole;
 - d) aree per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
3. Le concessioni di cui al punto 2 alla lettera a) potranno essere stipulate solo in caso d'uso immediato
4. Le tariffe delle concessioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) sono stabilite con deliberazione del Sindaco.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita. Il richiedente una concessione deve provvedere al versamento dovuto entro cinque giorni lavorativi dal momento della richiesta e comunque prima della sepoltura. Il Sindaco, in particolari casi da valutare singolarmente, potrà autorizzare la sepoltura anche quando non sia ancora avvenuto il pagamento.
6. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
9. La concessione cimiteriale, stipulata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato, si farà constare da apposito atto redatto nelle seguenti forme:

- scrittura privata da redigersi in duplice esemplare ed in competente bollo, qualora l'ammontare dell'imposta di registro risulti inferiore alla misura fissa vigente al momento della stipula (Tariffa Parte II, art. 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.i.); in tal caso le parti interessate possono richiederne la registrazione con oneri e spese a proprio carico.

- atto pubblico amministrativo da redigersi in unico esemplare e due copie conformi in competente bollo, qualora l'importo della concessione comporti un'imposta di registro superiore alla misura fissa.

10. In particolare, l'atto di concessione dovrà indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

11. Le concessioni di cui al comma 2 lettere a), potranno essere stipulate per la sepoltura dei soggetti residenti a Monteu da Po, come indicato nell'art. 7 del presente Regolamento.

12. Le concessioni di cui al comma 2 lettere b) - c) e d), potranno essere stipulate per la sepoltura dei soggetti aventi i seguenti requisiti:

- Cittadini residenti a Monteu da Po;
- Nati in Monteu da Po;
- Che abbiano avuto in Monteu da Po la residenza durante l'arco della propria vita;
- Che abbiano seppellito nel cimitero di Monteu da Po un congiunto parente o affine.

Eventuali situazioni particolari o domande in deroga saranno valutate singolarmente dall'Amministrazione comunale e legate a particolari legami del defunto con il paese.

Art. 67

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e la loro durata è fissata in:

- 25 anni per le sepolture a sistema di inumazione singola (art. 66, comma 2, lettera a);
- 30 anni per i loculi (art. 66, comma 2, lettera b);
- 50 anni per le cellette ossario e cellette cinerarie (art. 66, comma 2, lettera c);
- 99 anni per le aree destinate alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività (art. 66, comma 2, lettera e).

2. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

3. Alla scadenza delle concessioni il Comune rientra in possesso delle aree o manufatti e pone, se non diversamente richiesto dai familiari, i resti mortali nell'ossario comune. A richiesta degli interessati è tuttavia consentito il rinnovo delle concessioni dietro pagamento della tariffa in vigore al momento della scadenza.

Art. 68

Modalità di concessione

1. Ogni sepoltura deve essere assegnata in concessione nel rispetto delle norme sotto indicate:
 - La scelta dei loculi e delle cellette sarà libera.
 - La concessione di loculi e cellette può essere accordata in qualunque momento, ma è facoltà dell'Amministrazione limitare la concessione, per cause sopraggiunte, nel momento dell'utilizzo.
2. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma esclusivamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Per coloro che volessero retrocedere al Comune una concessione di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 66, comma 2, riceveranno un rimborso secondo quanto stabilito dal Sindaco.
3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo, secondo disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. È compito della Giunta Comunale determinare i criteri per la formulazione dei bandi per la presentazione delle domande di concessione.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato, rilascia le concessioni amministrative concernenti il diritto d'uso di aree o manufatti cimiteriali secondo quanto stabilito dal presente regolamento e provvede all'emanazione degli atti di revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni suddette.

Art. 69

Sepolture private - Diritto di sepoltura

1. Le concessioni di cui all'art. 66, comma 2, lettere a), b) e c) sono nominative e riservate alla persona indicata nella concessione.
2. Le concessioni di cui all'art. 66, comma 2, lettera d) si intendono riservate alle salme appartenenti alla famiglia del concessionario ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, fatte salve comunque particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del 1° Concessionario.
 - Per famiglia del concessionario si intende il coniuge, gli ascendenti sia del concessionario sia del coniuge, i discendenti con i rispettivi coniugi, i collaterali e gli affini.
 - Per coniuge è da intendersi, oltre alla persona legata da vincolo di matrimonio, anche la persona che, legata da vincoli affettivi, risulta essere anagraficamente convivente.
 - L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti di un concessionario al fine dell'applicazione dell'articolo 93, comma 2, del D.P.R. 285/1990 deve essere comprovata con apposita dichiarazione del concessionario stesso, previo assenso di tutti gli eventuali altri titolari della concessione.
 - Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

- Eventuali deroghe potranno essere concesse con atto ufficiale della Giunta Comunale solo a richiesta del titolare della concessione o legittimi eredi e per giustificati motivi. In caso di deroga dovrà essere pagato, per avere diritto alla sepoltura, un importo pari al 50 per cento del valore medio dei prezzi in vigore per la concessione di un loculo o di una celletta ossario.
- Il diritto di seppellimento degli aventi causa è esercitato secondo l'ordine di premorienza.

3. Il titolare di concessione che si trasferisce deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito Ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

4. Due o più concessionari possono unirsi per la costruzione di un unico sepolcro. Il progetto di costruzione dovrà indicare le parti (loculi, ossario, cappella, lapidi, ecc.) in disponibilità a ciascuno. Ogni concessionario potrà richiedere variazioni o modifiche delle parti in propria disponibilità senza l'obbligo di consultare gli altri concessionari. Le richieste dovranno comunque essere autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Con le concessioni di cui all'art. 66, comma 2, lettere d) il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile se non per testamento o successione legittima. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

7. Sarà in facoltà dei concessionari di tombe di famiglia, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale ed a seguito di istanza del parente o dei parenti più prossimi del defunto, di raccogliere i resti tumulati per far posto a nuove salme, dopo 35 anni dalla tumulazione.

8. È ammessa la rimozione delle salme prima del compimento del trentennio qualora si tratti di tumulare le salme stesse od i relativi resti in altro sepolcreto di pari grado o superiore per durata o decoro o qualora il coniuge superstite o, in generale, le persone di cui all'art. 10, comma 2 chieda in concessione due manufatti comunali per essere tumulato vicino al deceduto.

CAPO II

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

Art. 70

Manutenzione

1. La manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle sepolture private per famiglie e collettività spetta ai concessionari. Il Comune può ordinare comunque al concessionario l'esecuzione di lavori per motivi di decoro, di sicurezza, di igiene. Qualora il concessionario non intervenga nell'esecuzione dei lavori urgenti ordinati dal Comune lo stesso potrà eseguire i lavori d'ufficio, con rivalsa successiva sul concessionario non ottemperante.
2. Nelle sepolture private individuali costruite dal Comune (loculi, cellette ossario e cinerarie) le manutenzioni ordinarie sono a carico del concessionario, mentre sono a carico del Comune le manutenzioni straordinarie. Per manutenzioni ordinarie si intendono: pulizia della lapide e dei suoi manufatti, sostituzione/fissaggio di lettere e numeri, sostituzione/riparazione del marmo copriloculo, delle cornici portafoto, dei vasi portafiori, delle borchie di fissaggio, e di tutte le parti che compongono la lapide; tali manutenzioni a carico del concessionario dovranno essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ammesse. Per manutenzioni straordinarie si intendono: tinteggiature ed operazioni di impermeabilizzazione delle parti comuni (solai di copertura, corridoi tra loculi,).
3. Nelle sepolture per inumazione, sia private che in campo comune, le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono a carico esclusivo del concessionario, comprese le potature delle eventuali piantumazioni effettuate.

Art. 71

Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 40 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 66 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipulazione del contratto, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

Art. 72

Sepolture di famiglia. Divisione e subentri

1. I concessionari di cui all'art. 40 comma 1, lettera a), possono richiedere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio Cimiteriale, anche utilizzando, se presenti, strumenti informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Servizio Cimiteriale, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 41, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Cimiteriale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e designandone uno quale rappresentante che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione può essere effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 10, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente l'ultima sepoltura, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Art. 73

Retrocessione di concessione cimiteriale individuale

Nei casi di estumulazione per trasferimento del feretro o dei resti in altra sede prima dello scadere del periodo di concessione ovvero in tutti i casi in cui il concessionario non intenda più usufruire della concessione, con una scadenza residua di almeno 5 anni dal momento della richiesta è previsto un rimborso previsto dalla deliberazione del Sindaco, di cui all'art. 68, vigente alla data della richiesta. Il loculo o celletta ritorna di diritto in piena proprietà del comune che potrà concederlo in uso ad altri a norma dei precedenti articoli.

Art. 74

Retrocessione di sepolcri privati o di aree concesse ma non ancora utilizzate

1. La retrocessione di interi sepolcri privati può essere accettata, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, e solamente se ai defunti in esso tumulati sarà data, a spese del richiedente la retrocessione in altra sepoltura nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38.

2. Il Servizio Concessioni Cimiteriali acquisirà dall'ufficio tecnico comunale, la valutazione del sepolcro tenuti presenti:
- la data di costruzione,
 - i materiali impiegati per la realizzazione,
 - la presenza di parti accessorie, di sculture od altro elemento architettonico o decorativo.
3. Il Responsabile del servizio provvederà a liquidare una quota pari al 50 %, del valore così stimato.
4. Nel caso si tratti della sola area non ancora utilizzata, per la retrocessione del terreno sarà liquidata una quota pari al 20 % della tariffa corrisposta all'atto della concessione.
5. Se per consentire un nuovo utilizzo del sepolcro si renda necessario eseguire opere di manutenzione, di riattamento e la fornitura di nuove lapidi, le spese per l'esecuzione di queste opere e forniture sono a carico di chi richiede la retrocessione del sepolcro e defalcate dal compenso da liquidare.

Art. 75

Revoca delle concessioni

La revoca delle concessioni è disciplinata dalla normativa vigente

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Responsabile del servizio dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 90 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione comunale le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, con esclusione delle spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento, che sono tutte a carico dei concessionari.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Responsabile del servizio dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante apposito procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 76

Decadenza della concessione

Per i manufatti per la tumulazione (loculi- cellette) e per le tombe di famiglia e le aree pe la costruzione delle medesime, può essere adottato il provvedimento di decadenza della concessione nei seguenti casi:

- inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione del manufatto;
- stato di abbandono del manufatto, che si verifica quando i concessionari non provvedano per almeno tre anni ad opere di ordinaria conservazione del sepolcro o di manutenzione, sostituzione di arredi e componenti floreali nel caso che la sepoltura ne sia sprovvista e ogni altro comportamento consimile da cui possa desumersi il loro disinteresse di fatto sul sepolcro, oppure quando non risultino reperibili, per un periodo di almeno tre anni all'indirizzo comunicato ai Servizi Cimiteriali;
- mancata incisione dell'epigrafe nei termini temporali previsti ovvero la sua difformità rispetto alle disposizioni impartite;
- inadempienza di ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione, dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione comunale;
- mancato pagamento del corrispettivo della concessione nei termini stabiliti.

1) Esclusivamente per le tombe di famiglia la concessione decade altresì per:

- La mancata presentazione del progetto della tomba, entro un anno dalla sua decorrenza, salvo eventuale proroga a seguito di richiesta motivata per cause di forza maggiore o difficoltà oggettive o impreviste;
- Traslazione non temporanea di tutti i defunti, collocati nella sepoltura, che abbia determinato lo svuotamento completo della tomba.

2) Può essere adottato il provvedimento di decadenza della concessione nei seguenti casi:

- Difformità delle opere rispetto al progetto autorizzato;
- Sepoltura di non aventi diritto.

Il provvedimento di decadenza della concessione dovrà essere adottato nel termine massimo di 180 giorni dall'avvio del relativo procedimento.

Per la notificazione degli atti inerenti tale procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 137 e seguenti del c.p.c.; nel caso di persona con residenza, dimora e domicilio sconosciuti, la notificazione avverrà mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e negli appositi spazi informativi del cimitero.

La decadenza della concessione può altresì essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 120 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal Servizio Cimiteriale;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente Regolamento;
- quando la sepoltura privata costruita da più concessionari, risulti in stato di abbandono per parti di pertinenza di alcuni dei concessionari, fermo restando che non si ha stato di

abbandono quando altri concessionari reclamino un diritto di custodia e corrispondano gli oneri o assumano le spese per la parte abbandonata;

- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Ove non vi sia alcuno che provveda a termini del comma precedente, si ha decadenza parziale del sepolcro e la parte in stato di abbandono rientra nella disponibilità del Comune, che provvede alla sua assegnazione ad altri soggetti, senza che i concessionari della parte residua possano opporsi.

I concessionari della parte residua, o uno di essi, hanno titolo preferenziale ad ottenere nuova concessione (comunque a tempo determinato) per tali parti del manufatto, ed a condizione che assumano le spese necessarie al riattamento.

Si ha stato di abbandono quando i concessionari non provvedano per almeno tre anni ad opere di ordinaria conservazione del sepolcro o di manutenzione, sostituzione di arredi e componenti floreali nel caso che la sepoltura ne sia provvista e ogni altro comportamento consimile da cui possa desumersi il loro disinteresse di fatto sul sepolcro, oppure quando non risultino reperibili, per un periodo di almeno tre anni all'indirizzo comunicato al Servizio Concessioni Cimiteriali. La decorrenza dei termini avverrà a mezzo di apposito verbale da redigersi a cura del Responsabile del Servizio e alla presenza di almeno due testimoni. Il verbale dovrà essere notificato al concessionario o nell'eventualità non fosse possibile risalire ad esso dovrà rimanere esposto nella bacheca del cimitero ed all'Albo Pretorio del Comune per la durata di mesi 6 (sei).

Qualora si verificano situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, tale termine può essere abbreviato a seconda che le circostanze lo richiedano, purché risulti possibile notificare tale riduzione del termine ai concessionari a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso, il nuovo termine decorre dal ricevimento della comunicazione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e nel Cimitero per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio Cimiteriale, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 77

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la riduzione delle salme in resti ovvero l'inumazione in campo comune, la traslazione dei resti o delle ceneri, rispettivamente in ossario comune.

2. Dopodiché verrà disposta la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 78

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili, esclusivamente quando siano destinati all'impiego in altre sepolture nei cimiteri del Comune e fermo restando quanto previsto dall'articolo 42.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO QUARTO

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Art. 79

Accesso al Cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, e per la collocazione di lapidi, copri tomba, epigrafi e quanto previsto dagli articoli precedenti del presente Regolamento, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti direttamente dal titolare della concessione o propri eredi e familiari, a condizione che siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, occorre ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa esatta indicazione del lavoro che si intende effettuare.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 80

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere conformi a tutte le norme emanate dal Comune, alle disposizioni di cui al D.P.R. 285/90 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite dietro rilascio di permesso da parte dell'Ufficio Tecnico.
3. Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenuto conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro come previsto dall'art. 76 comma 3 del D.P.R. 285/90.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, o ai servizi del cimitero.
6. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 81

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati all'eventuale soggetto gestore del servizio, al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. La restituzione del deposito verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento di danni provocati.
4. L'Amministrazione comunale è estranea al rapporto intercorrente tra il committente e l'impresa incaricata dei lavori ed è pertanto sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità connessa.

Art. 82

Recinzione aree, materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui e aree di passaggio comune e cortile interno senza autorizzazione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; dell'avvenuto conferimento dovrà essere fornita all'Ufficio Tecnico Comunale idonea documentazione. In ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

Per l'eventuale necessità di prelievo di energia elettrica dagli impianti dei cimiteri, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà richiedere l'autorizzazione relativa all'Ufficio tecnico, previo pagamento della tariffa dovuta, oppure dotarsi di propri generatori di corrente elettrica

È altresì vietato l'utilizzo di cavi volanti.

Art. 83

Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

1. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera di dimensioni particolarmente ingombranti.
2. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore ai 35 quintali previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
6. Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 84

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Sindaco.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze da riconoscere dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 85

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 86

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, in materia edilizia ed urbanistica.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e provvede, nel caso di risultato favorevole, alla restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 80.

TITOLO QUINTO

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO I

CREMAZIONE

Art. 87

Disciplina della cremazione

1. La materia è disciplinata:
 - dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
 - dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
 - dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
 - dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
 - dalla Legge Regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
2. Le relative tariffe sono determinate dal Sindaco, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 88

Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme statali.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal Comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.
4. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 89

Identità delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma3)

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 90

Feretri per la cremazione

In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 91

Cremazione per insufficienza di sepolture

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 15 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari.
In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Art. 92

Caratteristiche dell'urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm. 29 (ventinove) x cm. 29 (ventinove) ed altezza di cm. 30 (trenta), di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Art. 93

Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi e cellette all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - b) interrate all'interno del cimitero;
 - c) disperse;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari.

Art. 94

Affidamento e dispersione delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 95.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Art. 95

Iscrizione ad associazione (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 96

Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato alla dispersione (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 97

Targa con generalità dei defunti cremati. (L.R. n. 20/2007, art. 7)

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

CAPO II

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 98

Dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel Cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;
 - b) in natura, previ accordi e/o autorizzazione degli Enti proprietari: nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell'aria, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.
4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

6. L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 99

Luogo di dispersione delle ceneri

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto del presente Regolamento.

CAPO III

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 100

Consegna ed affidamento delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 101

Conservazione dell'urna. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Art. 102

Recesso dall'affidamento - Rinvenimento di urne. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al Cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel Verbale di cui al precedente articolo 99 e sul registro delle operazioni cimiteriali.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 103

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti

1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona, detta "delle Persone Illustri", ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla sepoltura di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel Cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 104

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche eventualmente mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 105

Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il responsabile del Servizio Cimiteriale è tenuto a predisporre l'elenco, distinto per Cimitero, delle concessioni in scadenza, come previsto dagli artt. 46 e 48 del presente Regolamento.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 106

Sepulture private – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Salvo quanto indicato al comma successivo, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo che i concessionari non intendano avvalersi della facoltà di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando per sé e discendenti o eredi, alla eventuale perpetuità della concessione.
2. Le concessioni perpetue eventualmente stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento saranno ritenute automaticamente novantanovennali con decorrenza dalla data dell'effettiva occupazione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti su sepolture private in base a precedenti norme o regolamenti, può presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Art. 107

Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento che costituisca al contempo violazione delle disposizioni del D.P.R. 285/90, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 107 del medesimo D.P.R. 285/90, nell'osservanza della normativa da questo richiamata.
2. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, le ulteriori violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 (venticinque) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento), così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
3. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

4. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
5. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente Regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
6. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 108

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione o la costruzione di edicole, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati o aventi diritto.
2. In caso di contestazione, il Comune di Monteu da Po s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.
3. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 109

Disposizioni transitorie circa le tariffe

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento dovrà essere effettuata la revisione delle tariffe per l'erogazione dei servizi ivi descritti. Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente.
2. Le nuove tariffe dovranno essere remunerative di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti.
3. Qualora intervengano variazioni tariffarie, gli importi già versati restano invariati anche quando il servizio, la prestazione o concessione corrispondente non sia stata ancora integralmente perfezionata.

Art. 110

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
5. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si farà riferimento alle disposizioni comunali, regionali o statali applicabili in materia.

Art. 111

Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere vigore il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e gli altri eventuali provvedimenti in materia adottati in precedenza.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.

Art. 112

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione, a norma del vigente Statuto Comunale.

Art. 113

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 114

Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; - la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- la Legge Regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"; 37 nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 115

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e verrà pubblicata sul sito internet istituzionale.
2. Avviso di pubblicazione del presente Regolamento, a cura del Segretario comunale è inviato:
 - a tutti i Responsabili dei Servizi comunali;
 - a tutte le aziende del settore, normalmente operanti sul territorio.

Art. 116

Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.